



**OGGETTO: CANCELLAZIONE DI START UP DALLA SEZIONE SPECIALE DEL REGISTRO IMPRESE PER MANCATA CONFERMA ANNUALE DEI REQUISITI (ART. 25, COMMA 16, D.L. 179/2012)**

IL SEGRETARIO GENERALE

In qualità di Conservatore del Registro delle Imprese

Con i poteri di cui al D. Lgs n. 165/2001, all'art.35 dello Statuto e all'art.16 del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta n. 78/2019 concernente la nomina del Segretario Generale e Conservatore dell'area anagrafico-certificativa;

RICHIAMATA la Determinazione del Segretario Generale n. 364 del 05.09.2022 concernente la Struttura organizzativa dell'Ente;

VISTA la Legge n.580/1993 e ss.mm.ii. sul riordino delle Camere di Commercio, e in particolare, il regolamento di attuazione dell'art.8 approvato con D.P.R. n.581/1995;

VISTA la legge 24 novembre 2000, n. 340 recante disposizioni per la delegificazione di norme e la semplificazione dei procedimenti amministrativi;

VISTA la Legge n. 241/90 e ss.mm.ii. recante *"nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

VISTE le periodiche indicazioni del Ministero dello Sviluppo Economico tese evidenziare la necessità di procedere ad aggiornare costantemente i dati pubblicati nel Registro Imprese per migliorarne la qualità dei dati e le informazioni economiche e giuridiche in esso contenute;

VISTO l'art.25 del D.L.179/2012 rubricato *"Start-up innovativa e incubatore certificato: finalità, definizione e pubblicità"*;

CONSIDERATI i requisiti che deve possedere un'impresa Start-up innovativa ai sensi dell'art.25 comma 2 del D.L.179/2012;

VISTA l'apposita sezione speciale del Registro Imprese di cui all'art.2188 c.c. istituita ai sensi dell'art.25 comma 8 del D.L. 179/2012 al fine di consentire alla Start-up di beneficiare delle agevolazioni previste dalla normativa;

CONSIDERATE le previsioni del comma 15 dell'art.25 del D.Lgs. 179/2012 che recita: *"Entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, fatta salva l'ipotesi del maggior termine nei limiti e alle condizioni previsti dal secondo comma dell'articolo 2364 del codice civile, nel qual caso l'adempimento è effettuato entro sette mesi, il rappresentante legale della start-up innovativa o dell'incubatore certificato attesta il mantenimento del possesso dei requisiti previsti rispettivamente dal comma 2 e dal comma 5 e deposita tale dichiarazione presso l'ufficio del registro delle imprese"*;



VISTO il comma 16 dell'art.25 del D.Lgs. 179/2012, così come sostituito dall'art.40 c.9 del D.L. n.76/2020, che dispone che *“Entro sessanta giorni dalla perdita dei requisiti di cui ai commi 2 e 5 la start-up innovativa o l'incubatore certificato sono cancellati dalla sezione speciale del registro delle imprese di cui al presente articolo, con provvedimento del conservatore impugnabile ai sensi dell'articolo 2189, terzo comma, del codice civile, permanendo l'iscrizione alla sezione ordinaria del registro delle imprese. Ai fini di cui al primo periodo, alla perdita dei requisiti è equiparato il mancato deposito della dichiarazione di cui al comma 15”*;

VISTA la circolare MiSE n.3696/c del 14/02/2017 che ha disciplinato i controlli periodici dell'Ufficio del Registro Imprese in merito alla iscrizione nella sezione speciale e alla permanenza in tale sezione;

VISTA la notifica trasmessa in data 02/12/2022 tramite PEC alle società indicate nell'elenco allegato, con la quale è stata evidenziata la perdita di uno dei requisiti previsti dall'art.25 comma 2 del D.L. n. 179/2012 ed il conseguente avvio della procedura di cancellazione dall'apposita sezione speciale, permanendo l'iscrizione in sezione ordinaria;

CONSTATATO che, in seguito alla notifica di cui sopra, le società di cui all'elenco allegato non hanno presentato ad oggi, nei 10 giorni concessi a pena di provvedimento del Conservatore della iscrizione della cancellazione d'ufficio dalla Sezione Speciale *“Start- up Innovative”*, controdeduzioni o volontaria domanda telematica di cancellazione dalla sezione speciale *“Start-up innovative”*;

CONSIDERATO che il procedimento di cui all'art.25 c.16 del D.L. 179/2012 consiste di fatto nella iscrizione della cancellazione dalla sezione speciale (e non dalla sezione ordinaria) delle *“Start-up”* in capo all'impresa;

ASSODATA la competenza del Conservatore del Registro delle Imprese circa l'adozione del presente provvedimento;

VISTA l'istruttoria del Responsabile P.O. del Servizio IV - *“Servizi Anagrafici e Certificativi”*, relativa agli adempimenti normativi e procedurali posti in essere;

#### D E T E R M I N A

- l'iscrizione d'ufficio della cancellazione dalla sezione speciale delle *“Start -Up Innovative”* del Registro delle Imprese delle società indicate nell'elenco allegato, permanendo l'iscrizione dell'impresa nella sezione ordinaria.

Dispone la relativa trascrizione nel Registro delle Imprese e la notifica del presente provvedimento all'impresa tramite posta elettronica certificata (P.E.C.).

Avverso tale provvedimento è ammesso ricorso al Giudice del Registro presso il Tribunale di Foggia entro otto giorni dalla ricezione del presente provvedimento ex art.2189 comma 3 del Codice Civile.

IL SEGRETARIO GENERALE  
CONSERVATORE DEL REGISTRO IMPRESE  
(Dott.ssa Lorella Palladino)

firma digitale resa ex art.24 del D.Lgs. 82/2005

<b>Allegato "A"</b>			
<b>N. progr.</b>	<b>Codice Fiscale</b>	<b>Num. REA</b>	<b>Denominazione</b>
1	04162550711	305871	HIGH LIFE S.R.L. (START-UP COSTITUITA A NORMA DELL'ART. 4 COMMA 10 BIS DEL DECRETO LEGGE 24 GENNAIO 2015 - N.3
2	04162750717	306031	AURALTECH SRLS
3	04169600717	306805	ARTSUP S.R.L.
4	04217660713	310380	POSEIDON SRL
5	04259380717	313651	MEDITERRANEUM MEDICAL INNOVATION S.R.L.
6	04308020710	317312	DIDI S.R.L. UNIPERSONALE START-UP COSTITUITA A NORMA DELL'ART.4-COMMA 10 BIS - DEL DECRETO LEGGE 24 GENNAIO 2015 - N.3.
7	04334360718	319309	NARO SOLUTION S.R.L. START-UP COSTITUITA A NORMA DELL'ART.4-COMMA 10 BIS - DEL DECRETO LEGGE 24 GENNAIO 2015 - N.3.
8	04359360718	321217	SCALETECH S.R.L.
9	04359960715	321368	MM ACADEMY COACH S.R.L.
10	08206780721	309746	MITO S.R.L.